



Consiglio regionale della Calabria

Consigliere Regionale Ferdinando Laghi



Gruppo Consiliare

"Tridico Presidente"

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

FERDINANDO LAGHI RECANTE:

"Disposizioni sulla procedura di circoncisione maschile non terapeutica dei minori"

F.to Ferdinando Laghi

Relazione Illustrativa

A differenza delle mutilazioni genitali femminili, la cui pratica è penalmente perseguita in Italia ai sensi della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ” *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, la circoncisione maschile non terapeutica dei minori è considerata una pratica legittima, in quanto forma di esercizio della libertà religiosa tutelata dall’art. 19 della Costituzione e rientrante nei margini di “disponibilità” riconosciuti ai genitori in ambito educativo, ai sensi dell’art. 30 della Costituzione.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), nel riconoscere “il dovere di rispettare la pluralità delle culture, anche quando queste si manifestino in forme lontane da quelle della tradizione occidentale, e il valore del giusto confronto con la diversità culturale” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, La circoncisione: profili bioetici, 25 settembre 1998), richiama la Legge 8 marzo 1989, n. 101”Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”, con la quale è stata approvata l’intesa tra l’Italia e le comunità ebraiche italiane. Tale intesa riconosce la conformità della pratica circoncisoria ebraica ai principi del nostro ordinamento giuridico, e il CNB ritiene che i criteri ivi definiti possano, per analogia, estendersi anche alle altre confessioni che praticano la circoncisione rituale. Il CNB ha inoltre espresso la necessità che la circoncisione, in quanto atto di natura medica e comportante una modificazione anatomico-funzionale dell’organismo, sia eseguita da un medico e nel pieno rispetto delle consuete misure di igiene e asepsi. Ha inoltre ritenuto opportuno che le comunità che la praticano su neonati per ragioni rituali ricorrano a medici privati o a strutture ospedaliere pubbliche in regime di attività libero-professionale. In Italia si effettuano ogni anno circa 11.000 circoncisioni su bambini, appartenenti in prevalenza a famiglie di origine araba, pakistana, bangladese, africana ed est-europea, per lo più di religione musulmana, con una minoranza di cristiani copti. Si stima che circa 6.000 interventi vengano praticati nei Paesi di origine delle famiglie, mentre 5.000 in Italia, dei quali circa il 35% in modalità clandestina, con un tasso di complicità pari al 20–22%. Nonostante questi dati e le implicazioni sanitarie, la circoncisione per fini culturali o religiosi non rientra tra le prestazioni coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. L’intervento può tuttavia essere erogato su richiesta del paziente (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) in regime di assistenza privata, con un costo compreso tra 250 e 1.500 euro. Le condizioni economiche spesso precarie delle famiglie, la carenza di informazioni sulla procedura e sui suoi possibili rischi, e l’assenza di percorsi istituzionali adeguati favoriscono il ricorso alla pratica in ambito domestico, da parte di persone prive di competenze sanitarie e in condizioni igieniche inadeguate, con gravi rischi per la salute dei bambini. Pur trattandosi di un intervento che, se eseguito correttamente, non comporta menomazioni fisiche né compromissioni funzionali, la circoncisione maschile risulta compatibile con l’ordinamento italiano, poiché coerente con valori costituzionalmente protetti quali la tutela del minore, il diritto alla salute, la dignità della persona, la legittima disponibilità del proprio corpo e la libertà religiosa.

In questo contesto, la presente proposta di legge interviene per colmare l'assenza di una normativa specifica, definendo un quadro regolatorio regionale volto a garantire che la pratica della circoncisione rituale sia svolta in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei diritti del minore. La Regione Calabria si propone di disciplinare l'accesso alle procedure, assicurandone l'esecuzione esclusivamente in strutture autorizzate e da personale sanitario qualificato, con l'obiettivo di prevenire il ricorso a pratiche clandestine ad alto rischio. La proposta prevede inoltre il riconoscimento di un contributo economico sotto forma di rimborso, al fine di sostenere le famiglie che, per ragioni culturali o religiose, intendano accedere a tale intervento in un contesto clinico adeguato, riducendo così il peso economico che spesso favorisce il ricorso a modalità non sicure.

RELAZIONE FINANZIARIA Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria, art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Disposizioni sulla procedura di circoncisione maschile non terapeutica dei minori”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|---|---|-----------------|---------------------------|---|
| Art. 1 (Finalità) | Non comporta oneri finanziari | N/A | N/A | N/A |
| Art. 2 (Definizioni) | Non comporta oneri finanziari | N/A | N/A | N/A |
| Art. 3 (Modalità di accesso al contributo) | Definisce le modalità di accesso al contributo e gli oneri finanziari | N/A | N/A | N/A |
| Art. 4 (Contributo economico) | Quantifica il contributo erogabile individualmente | N/A | N/A | N/A |
| Art. 5 (Gestione del procedimento) | Non comporta oneri finanziari | N/A | N/A | N/A |
| Art. 6 (Informazione e orientamento) | Non comporta oneri finanziari | N/A | N/A | N/A |
| Art. 7 (Monitoraggio e valutazione) | Non comporta oneri finanziari | N/A | N/A | N/A |
| Art. 8 (Norma finanziaria) | Definisce gli oneri finanziari per le annualità 2026-2027 | C | A | 0.00 € annualità 2025 85.478,40 € annualità 2026 85.478,40 € annualità 2027 |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La circoncisione rituale è una pratica religiosa e/o culturale assai diffusa nelle comunità di fede ebraica, cristiana copta e musulmana. La platea principalmente interessata da questa pratica è principalmente la popolazione residente in Calabria di origine africana o asiatica.

Al fine di quantificare i nuovi oneri finanziari generati dalla legge si è fatto riferimento alle seguenti fonti:

- Rilevazione 2021 dei dati del Certificato di Assistenza al Parto (CedAP)
- Catalogo regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
- Tariffario delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (sistema DRG)

Nel 2021 in Calabria, il 3,2% dei parti è avvenuto da madri provenienti dall'Africa ed il 1,2% da madri provenienti dall'Asia, per un totale di 534 parti. Il rapporto tra neonati di sesso maschile e di sesso femminile è stato di circa di 1 a 1. Non tutta la platea individuata, tuttavia, si può considerare interessata alla pratica della circoncisione rituale, per motivazioni di tipo sociale e/o culturale (es. matrimoni "misti").

Pertanto, in assenza di ulteriori riferimenti statistici precisi e riscontrabili, si stima che l'1% della popolazione dei nuovi nati nella Regione Calabria venga sottoposto ogni anno ad una circoncisione rituale non terapeutica, per un totale di circa 120 neonati di sesso maschile.

La tariffa per la remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera per la circoncisione di individui maschili minori di 18 anni corrisponde a 671,00 euro (DRG 343 Regione Calabria).

La struttura di ricovero che provvede alla presa in carico del minore, ricomprende nell'ambito della prestazione una visita pre-ricovero ed una post ricovero dal costo unitario di 20,66 euro (89.7.V18 VISITA CHIRURGIA PLASTICA PEDIATRICA).

Gli oneri finanziari di un percorso completo di circoncisione sono perciò calcolati come segue:

Circoncisione in soggetto di età inferiore a 18 anni (671,00 euro) + 2 Visite Chirurgiche (una pre- e l'altra post-ricovero, 20,66 euro ciascuna) = 712,32 euro

Pertanto, la stima annua dei nuovi oneri a carico del sistema sanitario regionale corrisponde a:

$$712,32 \text{ euro} * 120 \text{ Pazienti} = 85.478,40 \text{ Euro}$$

Il ticket sanitario è applicabile alla prestazione in oggetto; nelle Regioni italiane il valore del ticket sulla circoncisione oscilla tra 35,00 e 55,00 euro. Conseguentemente, sulla base di quanto precede, le nuove entrate, relative agli interventi di circoncisione non terapeutica in soggetti di sesso maschile, possono esse quantificate, per il Sistema Sanitario Regionale, nell'ordine di almeno 4.200,00 euro annui (120 pazienti * 35,00 euro).

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La previsione di spesa prevista per il 2025 è pari a zero in considerazione del fatto che la legge produrrà i suoi effetti presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2026.

| Programma/Capitolo | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Totale |
|---|-----------|-------------|-------------|--------------|
| Programma 5 – Missione 12 – Titolo 1 | 0.00 | 85.478,40 € | 85.478,40 € | 170.956,80 € |
| Totale | 0.00 | 85.478,40 € | 85.478,40 € | 170.956,80 € |

PROPOSTA DI LEGGE

recante:

“Disposizioni sulla procedura di circoncisione maschile non terapeutica dei minori”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle politiche di tutela della salute pubblica, di sostegno alla famiglia e di promozione dell’inclusione sociale, promuove misure volte a garantire l’accesso sicuro alla pratica della circoncisione maschile non terapeutica dei minori, assicurando alle famiglie che vi ricorrono, per motivi culturali o religiosi, condizioni adeguate di sicurezza sanitaria e pari opportunità di accesso alle prestazioni.

Art. 2

(Definizione)

1. La circoncisione è considerata intervento non terapeutico che comporta la rimozione totale o parziale del prepuzio. È eseguita mediante tecniche chirurgiche appropriate, secondo gli standard di sicurezza, igiene e asepsi indicati dalla comunità scientifica internazionale e, in particolare, dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
2. Sono escluse dalla presente definizione tutte le pratiche che comportano menomazioni, mutilazioni o alterazioni funzionali dell’organo genitale maschile non riconducibili alla rimozione del prepuzio e che non rientrano nelle procedure chirurgiche contemplate dalle raccomandazioni dell’OMS.

Art. 3

(Modalità di accesso al contributo)

1. Possono accedere al contributo previsto dalla presente legge:
 - a) i cittadini di sesso maschile residenti in Calabria,
 - b) di età compresa tra 0 e 17 anni,
 - c) appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 30.000.
2. Non possono accedere al contributo i soggetti che effettuano la prestazione per indicazioni terapeutiche, quando clinicamente necessaria per il trattamento di specifiche condizioni patologiche.

Art. 4

(Contributo economico)

1. La Regione Calabria riconosce un contributo economico una tantum a copertura parziale delle spese sostenute per la procedura definita dal comma dell'articolo 2.
2. Il contributo ha un valore massimo di euro 712,32. È erogato a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, non copre spese farmaceutiche o accessorie.
3. Le prestazioni devono essere effettuate presso strutture private autorizzate o pubbliche, anche fuori Regione, con idonea documentazione fiscale da parte del richiedente.

Art. 5

(Gestione del procedimento)

1. La gestione amministrativa e finanziaria dell'intervento è affidata al Dipartimento regionale competente in materia di welfare, che provvede a:
 - a) pubblicare annualmente un avviso pubblico con termini, modalità e modulistica per la richiesta;
 - b) istruire le domande e approvare le graduatorie;
 - c) disporre l'erogazione diretta ai beneficiari.

Art. 6

(Informazione e orientamento)

1. Il Dipartimento competente promuove campagne informative sulle possibilità di accesso agli interventi previsti dalla presente legge, tramite i propri canali telematici, sportelli regionali o convenzioni con enti locali o associazioni.

Art. 7

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Dipartimento Welfare redige, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale, contenente: numero di domande pervenute, ammesse e finanziate, caratteristiche socio-economiche dei beneficiari, utilizzo e residuo delle risorse disponibili.
2. La Giunta può proporre aggiornamenti delle soglie di accesso o degli importi del contributo previsto per gli interventi, in relazione all'andamento demografico ed al numero di richieste pervenute.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 85.478,40 euro, si provvede per l'anno 2026 con le risorse disponibili al Programma 5, Missione 12, Titolo 1 del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione del bilancio di previsione per l'annualità 2027.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

F.to Ferdinando Laghi